

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/98 DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 752/93 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo per i beni culturali,

considerando che è opportuno, al fine di eliminare pratiche amministrative inutili, prevedere una forma di «autorizzazione aperta» per l'esportazione temporanea di beni culturali al fine di utilizzarli e/o esporli in paesi terzi da parte di persone o organizzazioni responsabili;

considerando che gli Stati membri che intendono avvalersi di tali meccanismi devono averne la facoltà relativamente ai beni culturali, alle persone e alle organizzazioni di propria competenza; che le condizioni da rispettare differiranno da uno Stato membro all'altro; che gli Stati membri devono poter optare per l'utilizzo, oppure no, di autorizzazioni aperte e stabilire le condizioni da rispettare per il loro rilascio;

considerando che è necessario definire le disposizioni relative alla forma di tali licenze in modo da facilitarne il riconoscimento e l'utilizzo in tutta la Comunità,

considerando che le disposizioni dell'articolo 10 relative al transito comune non sono più necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione⁽³⁾ è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. Per l'esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CEE) n. 3911/92, in appresso denomi-

nato «regolamento di base», e del presente regolamento:

- la licenza normale;
- la licenza aperta specifica;
- la licenza aperta generale.

2. L'utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.»

2) L'articolo 2 diviene articolo 1, paragrafo 3.

3) È inserito un nuovo articolo 2:

«Articolo 2

1. La licenza normale è di regola utilizzata per tutte le esportazioni soggette al regolamento di base. Tuttavia, ogni Stato membro interessato può indicare se intende o meno rilasciare licenze aperte specifiche o generali da utilizzare qualora siano soddisfatte le condizioni specifiche previste per tali documenti conformemente agli articoli 10 e 13.

2. Una licenza aperta specifica copre la ripetuta esportazione temporanea di uno specifico bene culturale da parte di una determinata persona o ente, conformemente all'articolo 10.

3. Una licenza aperta generale copre le esportazioni temporanee di beni culturali appartenenti alla collezione permanente di un museo o di un'altra istituzione conformemente all'articolo 13.

4. Uno Stato membro può revocare in qualsiasi momento una licenza aperta, specifica o generale, se le condizioni alle quali tale licenza era stata rilasciata non sono più soddisfatte. Qualora la licenza rilasciata non sia stata recuperata e possa essere utilizzata in modo irregolare, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri.

5. Gli Stati membri possono adottare, sul loro territorio nazionale, qualsiasi misura ritenuta ragionevolmente necessaria per il controllo dell'utilizzo delle licenze aperte da essi stessi rilasciate.»

4) Viene introdotta una nuova sezione II, contenente gli attuali articoli da 3 a 9:

⁽¹⁾ GU L 395 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 335 del 24. 12. 1996, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 77 del 31. 3. 1993, pag. 24.